

ORDINANZA n. 200

OGGETTO: Integrazione ordinanza n.195/11.

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il comma 7 dell’art.50 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTO l’art. 54 come sostituito dall’art.6 del D.L. 23.05.08 n.92 come modificato dalla Legge di conversione, contenente “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, e disciplinante i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica*”;

VISTA la Legge 30 marzo 2001, n.125;

VISTA l’ordinanza sindacale n.195 del 10.08.11;

CONSIDERATO che con la stessa ordinanza è stato disposto il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro presso gli esercizi pubblici (bar – ristoranti – discopub – discoteche), presso gli esercizi di vicinato al dettaglio alimentare nonché presso le attività artigianali autorizzate alla vendita delle bevande, *dalle ore 23,00 e fino all’orario di chiusura dei predetti esercizi commerciali* in tutto il Comune di Ischia;

CONSIDERATO che per gli esercizi pubblici titolari di autorizzazioni di tipo “C” e di tipo “A” e “B” con annessa attività di trattenimento danzante nei locali autorizzati al trattenimento danzante il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro va integrato con l’ulteriore divieto di somministrazione di bevande in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro al fine di prevenire anche all’interno dei menzionati locali dedicati al trattenimento danzante pericoli per la privata e



pubblica incolumità in ragione dell'affollamento dei locali notturni al cavallo del ferragosto, della propensione degli avventori a spostarsi all'interno dei locali e nelle adiacenze degli ingressi e delle uscite di sicurezza;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, al fine di una migliore efficacia dell'ordinanza sindacale n.195 del 10.08.11 nel prevenire e contrastare comportamenti che creano rischi per l'incolumità delle persone e di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, determinando lo scadimento della qualità urbana, integrare la predetta ordinanza, prevedendo di limitare alle ore 23,00 l'orario entro il quale è permessa la somministrazione di bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di tipo "C", nonché di tipo "A" e "B" con annessa attività di trattenimento danzante nei locali autorizzati al trattenimento danzante;

ORDINA

E' vietata la somministrazione di bevande in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro presso gli esercizi pubblici titolari di autorizzazioni di tipo "C" e di tipo "A" e "B" con annessa attività di trattenimento danzante *dalle ore 23,00 e fino all'orario di chiusura dei predetti esercizi commerciali nei locali autorizzati al trattenimento danzante* in tutto il Comune di Ischia.

E' consentita la somministrazione e il consumo delle bevande contenute in bottiglia di vetro nei locali summenzionati laddove la bottiglia di vetro non sia lasciata nella disponibilità del consumatore, ma resti tassativamente nella piena disponibilità del titolare e/o del personale dell'esercizio commerciale.

L'ordinanza sindacale n.195/11 resta in vigore per tutto quanto non contrasta con la presente ordinanza.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata, fino al 15 settembre 2011 ed è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Della adozione della presente ordinanza sarà data notizia attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale del Comune e sugli organi di informazione locale.

Il presente provvedimento viene trasmesso alle Associazioni di Categoria perché ne curino la massima diffusione.



SANZIONI

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali" come previsto dalla delibera di C. C n. 36/03; ai sensi dell'art.16 della Legge 16.01.03 n.3, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n.689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 CP.

Se le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata e determina grave pericolo per la sicurezza urbana o per la quiete pubblica, può essere disposta l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza procedendo, in caso di inosservanza, anche ai sensi dell'art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori.

Il presente provvedimento è trasmesso, per quanto di competenza, alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi ricorso al TAR della Campania e Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo.

Ischia, 11 AGO. 2011

Il Sindaco di Ischia
Vice Sindaco
Avv. Luigi Boccanfuso